

ANTONIO JANNARELLI¹

Il diritto dell'agricoltura medievale nel pensiero di Paolo Grossi: *Locatio* e diritti reali

¹ già Ordinario Università degli Studi di Bari, Accademia dei Georgofili

I. PREMESSA INTRODUTTIVA

Nell'accingermi a svolgere la relazione sul contributo scientifico di Paolo Grossi in materia di contratti agrari e diritti reali nell'agricoltura medievale, mi preme innanzitutto precisare che il compito assegnatomi non dipende certo da una mia presunta competenza specifica nella veste di storico del diritto. Esso trae origine, soltanto, dalla mia appartenenza alla comunità degli studiosi di diritto agrario con i quali Grossi ha mantenuto sempre contatti fraterni e fruttuosi sul piano della ricerca e della riflessione, contribuendo magistralmente alla maturazione scientifica¹ della disciplina, nonché dall'antica

¹ Invero, attraverso contributi fondamentali del suo percorso di giurista, Grossi, in linea con la sua visione del mondo del diritto, ha tracciato, con singolare acutezza, la parabola con la quale il diritto agrario, da semplice branca del diritto che si occupa dell'agricoltura, compresa senza differenziazioni nell'alveo del diritto civile generale, si è progressivamente strutturato nella ricerca e riflessione dei giuristi, soprattutto a partire dai primi anni del Novecento e proprio nella cultura giuridica italiana, come una scienza, una volta che la indagine scientifica agraristica ha acquisito la consapevolezza di essere un «momento non solo formalmente ma sostanzialmente autonomo dal pensiero civilistico dominante» in quanto riflessione diversificata da quella civilistica [che] «nasce proprio come lettura dell'esperienza sotto due profili: quello storico e quello empirico»: così Grossi, *Nascita del diritto agrario come scienza*, in «Riv. dir. agr.», 1, 1977, pp. 564ss. E, invero, non può trascurarsi la particolare vicinanza di Grossi al diritto agrario, in quanto, con il suo essere strutturalmente vicino alle cose, alla fattualità dei rapporti sociali, il diritto agrario è apparso sempre a Grossi esemplarmente significativo nel rispecchiare quella visione più generale del diritto da lui condivisa: diritto che, nella sua socialità e fattualità, pone sempre al centro della scena la concreta esperienza storica in cui sono immersi uomini e cose, proponendosi in termini di un ordine che nasce dal basso e non come comando imposto dall'alto. Vicinanza, peraltro rafforzata dalla sua lunga familiarità con Giangastone Bolla, fondatore nel 1922 della «Rivista di diritto agrario» e promotore della nascita dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze di cui Grossi fu segretario generale dal 1966 al

sincera e profonda amicizia che, sin dal lontano dal 1985, mi ha legato a lui, allorquando, entrato da sconosciuto privatista nella *koiné* degli agraristi, vi venni accolto grazie proprio alla sua vicinanza e benevolenza.

Per altro verso, quando mi è stato prospettato il tema da svolgere nel presente incontro, ho aderito con convinto entusiasmo per due ragioni.

In primo luogo perché, come cercherò di illustrare sia pure in termini sintetici, nella riflessione del Grossi storico medievista è possibile cogliere – a conferma della sua lucida e costante perseveranza nei valori di fondo che hanno contraddistinto il suo magistero di studioso – taluni punti forti del suo pensiero e della sua visione del mondo non solo giuridico.

In secondo luogo perché il mio personale incontro con Paolo Grossi è intervenuto, del tutto occasionalmente, quando ero ancora studente e in un singolare frangente del mio percorso di studi universitari. Percorso nel quale – può sembrare paradossale – da un lato rinunciai a sostenere proprio l'esame biennale di storia del diritto italiano, sostituendolo con quelli di diritto agrario e di diritto comparato (materie entrambe alle quali sono rimasto legato nella mia vita accademica), dall'altro (per via di un'inclinazione, già allora *in nuce*, alla ricerca storica e che, poi, proprio Paolo ebbe, successivamente, a stimolare²) avevo, per mia giovanile curiosità culturale, scoperto, acquistato e letto avidamente due monografie che Paolo aveva edito negli anni Sessanta: *La locatio ad longum tempus* e *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*. Monografie su cui tornerò tra breve e che sin d'allora mi avevano affascinato e legato spiritualmente al loro autore; monografie alle quali Grossi ha aggiunto molteplici successivi contributi, alcuni dei quali raccolti nel volume *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*.

2. ALLE ORIGINI DELLA RICERCA AGRARISTICA DI PAOLO GROSSI

Le due monografie, ora richiamate, rispettivamente edite nel 1963 e nel 1968, costituirono il punto di arrivo di un percorso di indagine che Paolo Grossi aveva iniziato pochi anni dopo la sua laurea intervenuta nel 1955 e l'avvio

1985. Sul ruolo di Bolla, quale promotore in Italia, pur con indubbi limiti e ingenuità culturali, di un diritto agrario come disciplina autonoma dal diritto civile e commerciale, si v. lo stesso GROSSI, *Giangastone Bolla e la cultura giuridica italiana del Novecento*, in *Stile fiorentino- Gli studi giuridici nella Firenze italiana*, Giuffrè ed., Milano, 1986 nonché in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè ed., Milano, 2008, pp. 13ss.

² È su sua sollecitazione che elaborai il saggio *La cultura agraristica tra codificazione e Costituzione (1935-1952)*, in *Quaderni fiorentini*, 1999, pp. 631ss, quale avvio di una ricerca storica che, successivamente, si sarebbe estesa alle radici della codificazione del 1942, in particolare del libro V sull'impresa.

della carriera accademica quale assistente di Ugo Nicolini presso la cattedra di storia del diritto italiano di Firenze. Percorso di studi in cui l'attenzione per il mondo agricolo e la vita economica delle campagne si evidenziò ben presto, pur restando sullo sfondo dei suoi primi preziosi contributi scientifici che lo posero subito anche fuori dai confini nazionali all'attenzione della ricerca giuridica e storica quale fine studioso. Invero, accanto al suo primo lavoro edito nel 1957 sulle *Abbazie benedettine*³, che riprendeva e completava il tema oggetto della sua tesi di laurea, e a cui seguì nel 1958 un ampio saggio sulla *Unanimitas*⁴, a testimonianza della precoce attenzione anche per il diritto canonico, la sua prima ampia monografia, edita nel 1960, ebbe come oggetto le obbligazioni pecuniarie⁵.

Nella prima ricerca del 1957, la tematica dei contratti agrari relativi all'utilizzo dei fondi rustici compresi nella *pars massaricia* del patrimonio della abbazie – dalle locazioni enfiteutiche al livello parziario⁶ – era solo sfiorata in una indagine focalizzata sulla singolare esperienza italiana ed europea delle strutture istituzionali benedettine e che aprì la strada a una indagine allora sconosciuta nella letteratura giuridica nazionale.

Nella seconda monografia, minuziosa ricerca sulla problematica tecnica delle obbligazioni pecuniarie nella cultura giuridica di diritto comune, già è dato registrare l'attenzione per il singolare trattamento riservato alle obbligazioni pecuniarie riguardanti i rapporti enfiteutici e altri rapporti agrari, in particolare la *locatio ad longum tempus* su cui si soffermerà, dopo una lunga gestazione, la successiva ricerca di Grossi.

Intervenuto a distanza di cinque anni dalla laurea, l'ampio contributo di Grossi sulla *Obbligazioni pecuniarie nel diritto comune* merita, a mio avviso, un'attenzione particolare.

Infatti, nelle premesse generali con cui si apre quella monografia, è possibile rinvenire, già delineati in maniera lucida e precisa, non solo alcuni dei paradigmi di fondo circa il punto di vista che Grossi giurista storico ha assunto nella lettura della esperienza giuridica, ma anche le basi di quel programma di ricerca e di attenzione per la cultura giuridica europea che negli anni Settanta del secolo scorso avrebbe portato per sua iniziativa alla nascita dei *Quaderni fiorentini* e del Centro per lo studio del pensiero giuridico moderno.

³ Il riferimento nel testo è al volume di Grossi, *Le Abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano*, Le Monnier, Firenze, 1957.

⁴ Si v. infatti, GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in «Annali di storia del diritto», 1958, pp. 229-331, ora in GROSSI, *Scritti canonistici*, a cura di Carlo Fantappiè, Milano, Giuffé ed., 2013, pp. 7-113.

⁵ *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, 1960.

⁶ Così GROSSI, *Le Abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano*, cit., pp. 73ss e 105-106.

Invero, se il compito dello storico, a voler riprendere una espressione cara a Paolo, è quello di cogliere la linea su cui si collocano i singoli punti dell'esperienza giuridica, ciò non significa che lo storico sia un arbitro neutrale, collocato al di sopra e al di fuori del contesto storico in cui vive. E invero, Paolo Grossi non ha mai mancato di enunciare chiaramente i postulati valoriali alla base della sua professione di giurista e di storico del diritto e, dunque, del preciso punto di vista che di volta in volta, ma pur sempre con intima coerenza interna, ha assunto nell'indagine storica e nella sua riflessione da giurista.

In particolare, nella vicenda relativa alla configurazione giuridica delle obbligazioni pecuniarie emersa nel diritto comune medioevale, l'attenzione di Grossi si è concentrata sull'allora irrisolto conflitto tra il principio nominalistico, in quella epoca solo alla base delle imposizioni normative provenienti dalle tante autorità provviste di potere politico e destinato, successivamente, a imporsi nel diritto moderno, e il principio valoriale, meglio rispondente alla volontà negoziale dei privati e al rispetto di una puntiforme giustizia contrattuale in termini di equità.

Ebbene, in quella monografia tale conflitto assunse agli occhi di Grossi il valore esemplare per cogliere la ricchezza dell'esperienza del diritto comune e comprendere meglio il passaggio epocale dal premoderno al moderno. Ossia il passaggio da una stagione in cui il diritto si rivelava come ordinamento che si costruisce dal basso, sulla base della volontà dei privati, per quanto non orientati ad agire nella chiave individualistica che sarà propria della moderna borghesia, alla stagione in cui sul diritto svolge un ruolo prevaricatore la legislazione, quale comando di un'*auctoritas*, che nella esperienza della modernità avrebbe trovato la sua massima manifestazione nel monopolio legislativo statale, espressione più alta – secondo Grossi – «del dominio dei poteri dello Stato»: assolutismo giuridico, esemplarmente presente alla base delle codificazioni moderne, in quanto dirette appunto, presuntuosamente, non solo a tagliare radicalmente i ponti con il passato, ma a presentarsi come legge generale autoreferenziale e autosufficiente⁷ di tutta la società civile.

Già nell'*incipit* di quella sua prima ricerca monografica, il richiamo di Grossi agli «ordinamenti giuridici privati» di Salvatore Romano⁸ nonché al

⁷ In coerenza e continuità con questa lettura della parabola storica, nella successiva monografia del 1963 sulla *Locatio ad longum tempus*, Morano ed., 1963, p. 21, Grossi non mancherà di richiamare la codificazione delle fonti del diritto e l'elaborazione della pandettistica, come cause della cesura tra moderno e premoderno, più precisamente quali «singolari momenti della storia del pensiero giuridico occidentale» destinati a introdurre «uno schermo quasi impenetrabile» dell'esperienza moderna rispetto a quella del diritto comune «o, peggio ancora, un filtro deformante».

⁸ Sull'incidenza del pensiero di S. Romano nella formazione di Grossi già durante gli studi universitari, si v. le pagine autobiografiche contenute in GROSSI, *Uno storico alla ricerca di se stesso*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 27ss.

saggio di Vassalli sulla «extrastatalità del diritto civile» poneva in lucida evidenza da un lato il *proprium* della singolare esperienza giuridica premoderna, dall'altro il radicale profondo salto epocale consumatosi, a suo dire, per via delle codificazioni civili moderne e, più in generale, a causa del trionfo di quella «presunzione fatale» di cui avrebbe parlato Hayek⁹: presunzione a base della quale, secondo Grossi, vi è la pretesa propria dello Stato legislatore, in nome dell'assolutismo giuridico, di stringere definitivamente tutto il diritto nelle morsa della legislazione statale, all'insegna di una vera e propria «legolatria», sì da sostituire al «vecchio caotico pluralismo giuridico un rigidissimo monismo giuridico»¹⁰.

E infatti, nel diritto comune, al centro della prima fondamentale riflessione di Paolo Grossi e sia pure analizzato alla luce della problematica tecnica relativa alle obbligazioni pecuniarie, l'esperienza giuridica di base trovava il suo fondamento in un diritto certamente ispirato alla tradizione romanistica, ma, al tempo stesso, filtrato e alterato dalla riflessione di una sempre più robusta e vivace cultura giuridica, attenta a cogliere le istanze provenienti dalla concreta realtà sociale del tempo e, dunque, a dare linfa direttamente alla giuridicità in assenza di uno Stato¹¹: diritto, quello medioevale, espressione e, al tempo stesso, motore di un ordine sociale, in linea con un ordine morale se non anche metafisico, in grado di adattare il patrimonio giuridico ereditato dal passato alle molteplici quanto diverse esigenze concrete provenienti dalla realtà sociale; diritto comune, di respiro europeo, che, al tempo stesso, era chiamato pur sempre a convivere, in assenza di realtà statuali, con i molteplici circoscritti particolarismi legislativi legati agli interventi di varie e minute autorità politiche.

In definitiva, la presenza di una tradizione romanistica ha permesso al mondo europeo premoderno di sfuggire all'*horror vacui* che sarebbe emerso in mancanza di un consolidato patrimonio normativo ovvero di un centro autoritativo propulsore di norme. Al tempo stesso, al riparo assicurato da tale presenza, e sempre all'interno di un preciso orizzonte sociale e morale, l'autonomia privata ha potuto dare forma giuridica alle proprie determinazioni con l'aiuto dei pratici e l'avallo dei «dottori» del diritto. Ebbene, secondo Grossi, protagonista principale dell'evoluzione del diritto comune non fu tanto allora

⁹ Il riferimento è al libro di F.A. HAYEK, *La presunzione fatale. Gli errori del socialismo*, Rusconi Libri, Milano, 1997.

¹⁰ Così, in linea con la lettura già avanzata in quella prima monografia, GROSSI, *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 112.

¹¹ Sul tema, sempre presente nella riflessione di Grossi, si v. il suo saggio, *Un diritto senza Stato (La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medioevale)*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffé ed., Milano, 1996, pp. 267ss in cui, peraltro, si ribadisce l'importanza della dottrina di Santi Romano, in quanto «tendente a scindere logicamente e storicamente diritto e Stato, a sottrarre il diritto dall'abbraccio opprimente dello Stato».

la giurisprudenza, attardata in larga misura a fare i conti con il particolarismo legislativo legato agli interventi, pur sempre circoscritti, di singole autorità. Protagonista, a conforto di una prassi guidata dai notai, fu la cultura giuridica: sarebbe spettato a questa ultima, in linea con le istanze provenienti dalla realtà sociale, trovare nuove soluzioni adeguate a cogliere le esigenze concrete della realtà effettuale, pur prendendo le mosse dai materiali giuridici provenienti dalla tradizione romanistica e canonistica.

È sullo sfondo di questa lucida interpretazione del diritto comune e della lettura critica in ordine al traumatico passaggio che sarebbe intervenuto a causa del successivo primato epocale ottenuto dalla legislazione nel periodo dell'assolutismo giuridico che si colloca immediatamente la ricerca sulle obbligazioni pecuniarie di Grossi elaborata alla soglia degli anni Sessanta del secolo scorso.

Nella pagine introduttive di quella monografia è dato intravedere da un lato le premesse di un programma di successivo compimento sulla cultura giuridica avente ad oggetto le manifestazioni negoziali più significative alla base della realtà economica del mondo medioevale, a partire proprio da quelle agricole, dall'altro la fissazione *in nuce*, ma in maniera decisa, dei primi paradigmi di una riflessione di ben più ampio respiro finalizzata a evidenziare, sul piano storico, tanto la vanità, se non l'arroganza, del tentativo di ricondurre per sempre il diritto alla legislazione statutale, quanto, viceversa, il carattere strutturale della radice ordinamentale del diritto e del pluralismo delle forme con cui esso si manifesta.

Per altro verso, in quella monografia lo svolgimento in concreto dell'indagine non mancò di evidenziare immediatamente un tratto precipuo della ricerca storica di Grossi. Ricerca compiuta pur sempre da giurista che non intenderà mai operare al di fuori della sua officina, quale semplice generico storico¹², ma resterà sempre custode fortemente armato della sua "specialità" tecnica e, come tale aperto, al dialogo e al confronto con i giuristi positivi: dialogo che si sarebbe poi sviluppato nei successivi decenni alla luce – sono sue parole – della «verità ovvia ma troppo spesso sepolta o rimossa che il diritto – nella sua insopprimibile autonomia – è per ogni comunità un modo di vivere la propria socialità nella storia, un modo d'essere d'una civiltà e di essa espressivo nella guisa più intensa»¹³.

¹² Si veda l'accesa polemica con le tesi sostenute da Arnaldo Momigliano nel 1963 rammentata dallo stesso GROSSI, *Introduzione*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffé ed., Milano, 1981, e ora anche in GROSSI, *Trent'anni di pagine introduttive. Quaderni fiorentini 1972-2001*, Giuffé ed., Milano, 2009, p. 43.

¹³ Così GROSSI, *Premessa*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio, Firenze, 26-27 aprile 1985*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffré ed., Milano, 1986, p. vii.

In realtà, già durante il periodo di elaborazione della monografia sulle obbligazioni pecuniarie, la ricerca di fondo di Grossi si era indirizzata allo studio analitico dei contratti agrari e delle situazioni reali, ossia a quella area in cui trovava maggiore evidenza la forma precipua di elaborazione “colta” del diritto comune, come diritto attento alla realtà effettuale e ai bisogni concreti della società, e che, al tempo stesso, rispondeva profondamente alle istanze più intime del nostro Paolo.

Una testimonianza la si rinviene nel primo saggio pubblicato da Grossi sulla «Rivista di diritto agrario» del 1959. Invero, nell'articolo dal titolo *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*, Grossi non si limitò a preannunciare «in un prossimo futuro», quale frutto di sue «lunghe ricerche», la pubblicazione di un'indagine sul contratto agrario medievale, e ad anticipare, peraltro, il contenuto centrale del suo lavoro a quel tempo ancora *in itinere*. In piena sintonia con i contributi forniti da Roger Grand, Grossi si accostava per la prima volta al diritto agrario e alla riflessione agraristica, nella convinzione che – sono parole sue – l'agricoltura sia «un microcosmo ordinato, una realtà mirabilmente complessa in cui il fenomeno tecnico, l'economico, il giuridico, si fondono con straordinaria coesione al fenomeno umano». Più precisamente, proseguendo nella scia di Grand, per Grossi «La terra è viva in quanto l'uomo si impone su di essa e la lavora; il contadino... non è l'anonomo operaio, ma l'artigiano che scrive in ogni zolla e su ogni ramo delle piante il proprio nome, l'artista che incide la sua presenza su una materia bruta, ma straordinariamente docile».

Di qui, a suo dire, l'irriducibile particolarismo del diritto agrario in quanto «espressione fedelissima delle esigenze particolari di una società che costruisce ai suoi fini la norma per regolare i propri rapporti», alla luce delle diverse istanze che variano da regione a regione. Queste istanze, secondo Grossi, trovano una manifestazione esemplare proprio nella «peculiare realtà del contratto agrario medievale, che nella sua strutturazione generale, si differenzia spesso in una serie infinita di figure giuridiche ed economiche che variano da regione a regione, da luogo a luogo, da valle a valle».

Al tempo stesso, e pur sempre in linea con la riflessione di Grand, in particolare quella destinata dal grande storico francese al contratto di *complantatio*, in quel medesimo articolo del 1959, l'attenzione indirizzata da Grossi all'uomo, quale artefice della vita del fondo rustico, si saldava, nella prospettiva di un ordine che è nelle cose, dall'altrettanto forte attenzione per l'azienda agraria. Anche agli occhi del giovane Grossi, l'azienda agraria medievale si presenta – sono sue parole – come «un microcosmo perfettamente autonomo ed autarchico, dove tutti i complessi rapporti e tutte le strutture sono tendenzialmente unificati per il conseguimento del loro scopo naturale in una mirabile “ordinatio ad finem”».

Si rinviene qui – mette conto segnalarlo – una cifra significativa del pensiero di Grossi sull’esperienza giuridica alla quale rimarrà sempre fedele: non vi è spazio per il primato dell’uomo, sia esso soggetto astratto o specifico soggetto storico, e tanto meno se ispirato all’individualismo possessivo. Il primato, viceversa, spetta alla fattualità sociale della esperienza giuridica in cui, di volta in volta, nel corso della storia, uomini e cose collaborano e convergono nella ricerca di un ordinato equilibrio tra necessità e libertà¹⁴.

In definitiva, pur nell’ambito di una riflessione sul contributo scientifico di Roger Grand alla storia del diritto agrario, l’interpretazione prospettata al riguardo dal giovane Grossi registrava indubbiamente la tendenziale compresenza e l’intreccio tra l’interpretazione circa il modo di presentarsi del mondo agricolo nel periodo medievale, con tutta la sua irripetibile tipicità, e l’adesione culturale del giovane giurista a un modello “metastorico” e valoriale del diritto, basato su una sua irriducibile fondazione sociale e che aspira a determinare un’articolata consonanza tra uomo e ambiente, pur sempre diversa da epoca a epoca¹⁵.

Nei successivi sviluppi del suo pensiero, questa impostazione porterà Grossi a contrapporsi lucidamente sul piano culturale ai processi di semplificazione e di omologazione dei rapporti economico-sociali, per di più legislativamente guidati, che avrebbero successivamente caratterizzato l’esperienza giuridica moderna, egemonizzata dal positivismo. Esperienza, quest’ultima, che resterà a lungo al centro di una severa e costante critica da parte di Grossi, attento a

¹⁴ Non può negarsi la convinta consonanza della lettura proposta da Grossi con quella cui erano giunti R. GRAND e R. DELATOUCHE, *Storia agraria del Medioevo*, Il Saggiatore, Milano, 1968, p. 645, laddove, nell’illustrare sinteticamente il regime economico dell’agricoltura medievale nelle pagine conclusive di quella ricerca, così si rimarcava: «Il regime medioevale non ha nulla di una economia pianificata. Nessun sistema preconetto, delimitato nel tempo e nello spazio, nessun apparato legislativo minuzioso e inquisitorio, nessuna teoria brillante. Ma un ideale comune di pace e libertà privata, una educazione comune familiare e cristiana, un senso concreto dell’associazione, uno spirito eminentemente realista e costruttivo, nemico della chimera, sottomesso all’empirismo dei fatti, alla misura degli uomini e delle cose». D’altro canto, non meno strutturale e costitutiva in tutta la riflessione di Grossi la lezione offerta dalla configurazione della esperienza giuridica prospettata da Capograssi, a partire dal famoso saggio *Agricoltura, Diritto, Proprietà*, in «Riv. dir. agr.», 1, 1952, pp. 26ss.

¹⁵ E si v. la ribadita convinzione di Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell’incontro di studio, Firenze, 26-27 aprile 1985*, cit., 14-15, secondo la quale «il giuridico non alligna nel quotidiano, non si esaurisce mai alla superficie d’una realtà, ma è sempre la punta affiorante e d’una radicazione profonda, che pesca nel profondo d’una civiltà. Il diritto o è valore d’una civiltà o non è. Il cavillo partigiano dell’avvocato, la costruzione artificiosa del dottore, la legge insensata del tiranno sono la maschera scimmiesca del diritto, sono la sua epifania aberrante e mostruosa, che nulla hanno a spartire con quell’armonico ordinamento del sociale radicato nel costume e nei suoi valori, a cui il diritto consegna il suo volto più autentico».

smascherarne le mitologie; esperienza, a sua volta, entrata in crisi nell'attuale epoca, quella appunto post-moderna, come, lucidamente, evidenziato, sempre da Grossi, nei suoi ultimi contributi.

In definitiva, adattando una celebre affermazione di Amleto, si potrebbe dire, secondo i principi supremi del pensiero di Grossi, che nella realtà giuridica ci sono più cose tra cielo e terra di quanto possa immaginarne o fissarne un legislatore.

Quanto basta, a nostro avviso, per rimarcare che l'attenzione rivolta da Grossi nei confronti del Medioevo giuridico, come mirabilmente illustrato nel successivo affresco presente ne *L'ordine giuridico medievale*¹⁶, si è sempre accompagnata alla consapevolezza «della marcata tipicità del medioevo giuridico a fronte della modernità», nonché alla convinzione che «un solco di profonda discontinuità non può non separare i due universi storici»¹⁷. Lungi da lui – come ha esplicitamente ricordato – anche «una larvata ri-proposizione di valori medievali per la soluzione dei problemi di oggi e di domani»¹⁸.

3. LA «LOCATIO AD LONGUM TEMPUS» E I RAPPORTI AGRARI NEL DIRITTO COMUNE

Tornando ai contratti agrari nel diritto comune, la prima fondamentale monografia di Grossi edita del 1963 sulla *Locatio ad longum tempus* era volta a dimostrare, sulla base di un'analitica rigorosa ricerca, quanto già Grossi aveva preannunciato nel saggio pubblicato sulla «Rivista di diritto agrario» nel 1959, ossia che «il contratto agrario medievale è in qualche modo il superamento del puro e semplice contratto obbligatorio istaurante solo, tra le parti, un rapporto di carattere affatto personale, ma tende a divenire sempre di più produttivo di una situazione indubbiamente reale».

In tale monografia, a ben vedere, la riflessione va ben al di là della problematica specifica relativa a quella singolare figura contrattuale, consapevolmente elaborata dalla dottrina del diritto comune, e come tale da un lato sconosciuta al diritto romano e dall'altro radicalmente respinta, per ragioni formali e sistematiche, dalle codificazioni moderne. Nella riflessione di Grossi, essa diventa un punto di osservazione non solo per analizzare i

¹⁶ Si v. *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1995: libro al quale si collega l'altro *L'Europa del diritto*, cit.

¹⁷ Così GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*², Laterza, Roma-Bari, 2017 nella pagina ix dell'Introduzione alla seconda edizione.

¹⁸ Così GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*², cit. Sul tema si v. ancora GROSSI, *Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffrè ed., Milano, 2002, pp. 39ss.

diversi rapporti di godimento presenti nella realtà medievale, ma per illuminare – sono parole sue – «il particolare modo di intendere i rapporti di godimento» nella esperienza medievale. Esperienza, secondo Grossi, in cui, al cuore della riflessione giuridica, non vi sono più le forme astratte giuridiche, bensì i fatti economici. È il godimento del fondo, nella sua fattualità e carnalità, a partire dal soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'agricoltore, a costituire «il pilastro del diritto patrimoniale medievale», sì da rappresentare «nella società medioevale, un momento genetico del proprio assetto costitutivo».

Di questo approccio alla base della esperienza medievale, che parte dal basso, dall'effettività dei fenomeni economici di godimento destinati a durare nel tempo, in particolare dei rapporti agrari di lunga durata, Grossi coglie e illustra analiticamente le conseguenze nella struttura giuridica degli istituti tra cui colloca la *locatio ad longum tempus*. Più specificamente, si scardina così il primato del *dominium* alla base del diritto romano. Secondo Grossi, viene meno «l'unitarietà della proprietà»: «i particolari stati di godimento dell'enfiteuta, del superficiario, del livellario, del precarista, del feudatario stesso» si elevano a *dominia utilia*. È in questa prospettiva, allora, che si colloca la stessa *locatio ad longum tempus*, anch'essa progressivamente elevata dall'*interpretatio* della dottrina a situazione reale sino a dare vita a un vero e proprio dominio utile. L'angolo di osservazione del diritto comune è rovesciato tanto rispetto a quello presente nel diritto romano, quanto al modello posto successivamente alla base delle codificazioni moderne. Come Grossi rileva, «l'ordinamento medievale non ha che uno scarso interesse per il *dominium*, per colui che *de iure* sia il *dominus*; il suo interesse è per il fenomeno godimento, per tutte quelle situazioni di godimento che del *dominus* costituiscono un limite ed un vincolo».

Nella *locatio ad longum tempus*, in particolare, è la lunga durata del rapporto a incidere sulla struttura della relazione negoziale, per cui la posizione giuridica del conduttore, da essere tradizionalmente quella di semplice detentore, si configura come una situazione che da possessoria si trasforma in reale e che, dunque, coesiste con quella originaria del proprietario-concedente, in considerazione proprio del primato che viene riconosciuto alla lunga durata del godimento.

Al riguardo, Grossi ripercorre analiticamente tutta la dottrina del diritto comune cui si deve la progressiva strutturazione a livello giuridico di quel tipo contrattuale in stretta aderenza e rispondenza alle istanze che derivavano dalla società medievale e che si sarebbero consolidate nel corso di molti secoli: istanze sconosciute dal diritto classico romano e che invece sarebbero diventate fondamentali nell'economia medioevale, con l'avvio dell'attenzione

specifica per i contratti agrari, come Grossi ebbe a precisare in una sua successiva riflessione¹⁹.

Al tempo stesso, nella progressiva messa a punto dei caratteri funzionali e strutturali della *locatio ad longum tempus*, la monografia di Grossi non mancò di esaminare partitamente anche «i singoli rapporti reali di godimento nonché la loro tipicità nei confronti della locazione di cose», mettendo in rassegna istituti, quali l'enfiteusi, i livelli ecc. in parte ancora presenti nella realtà effettuale e nella riflessione agraristica al tempo in cui Grossi pubblicava il suo contributo e dunque, sopravvissuti, all'opera livellatrice della codificazione moderna.

Non è necessario entrare nei dettagli dell'indagine sui rapporti agrari quale delineata da Grossi nella preziosa monografia ora richiamata. È sufficiente, però, qui segnalare che la riflessione diacronica sui rapporti agrari nel diritto comune, in particolare nella ambivalenza assunta dalla *locatio* nel dare vita a una situazione di semplice diritto personale di godimento ovvero di situazione reale, contrapposta a quella del proprietario concedente, in stretta connessione con la lunga durata del contratto, non costituisce soltanto una pagina mirabile di storia del diritto agrario. Essa continua a offrire una indubbia suggestione per chi voglia avventurarsi in una lettura retrospettiva della faticosa evoluzione legislativa che ha contraddistinto l'esperienza giuridica italiana nella seconda parte del Novecento, ossia a partire già dal momento in cui il rilievo del fondo, quale cosa produttiva, aveva portato già nella codificazione del 1942 a distinguere la disciplina dell'affitto di fondo rustico, quale cosa produttiva, da quella della locazione in generale.

Infatti, nell'esperienza del diritto comune investigato da Grossi, il motore della profonda trasformazione degli istituti ricevuti dalla tradizione e la costruzione della *locatio ad longum tempus* fu la cultura giuridica, da un lato custode non passiva del diritto di origine romanistica, dall'altra attenta e sensibile alle concrete istanze provenienti dal basso, e, dunque, in grado di orientarsi senza strappi apparenti a favore del naturalismo rispetto al formalismo, come ebbe a sintetizzare Grossi in un suo successivo scritto²⁰. Nell'esperienza legislativa seguita alla codificazione italiana del 1942, in cui il primato restava pur sempre riconosciuto alla proprietà e al proprietario, la legislazione speciale sui contratti agrari divenne il terreno di scontro tra le ragioni formali della proprietà assoluta e quelle economiche provenienti dal basso ed espresse non

¹⁹ Si v., infatti, P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell'alto Medioevo italiano*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo*, Fondazione Cisam, Spoleto, 1966, pp. 487ss.

²⁰ Si v. *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali*, in «Jus», 1967, pp. 255ss e ora anche in GROSSI, *Il dominio e le cose, Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffè ed., Milano, 1992, pp. 21ss.

più in nome del semplice godimento, bensì in nome della tutela dell'attività economica esercitata in forma di impresa e di cui erano attivi protagonisti, in quella stagione, i concreti operatori agricoli.

Non può sorprendere, alla luce della lezione storica di Grossi, che, nella conflittualità accentuatasi nella realtà sociale propria di quella stagione del secondo Novecento, sia riaffiorata significativamente – non a caso e sull'onda del primato che intendeva allora riconoscersi alle ragioni dell'impresa su quelle della proprietà – la forte suggestione di agevolare siffatto processo con il voler dare coloritura, se non addirittura sbocco, in termini di situazione reale, a quella dell'affittuario e dei concessionari in rapporti di godimento di fondi rustici. Questa volta, però, non certo in vista di una possibile coesistenza tra situazioni reali, bensì di una via per riunificare, anche traumaticamente, proprietà e impresa nelle mani dei concessionari. Si trattava, in quel contesto, di una forzatura di politica del diritto che non rispondeva adeguatamente alla realtà effettuale di quella stagione. Nondimeno, anche in quella vicenda, in definitiva, le pulsioni sociali provenienti dal basso, cariche di fattualità, dovute allo squilibrio storico nella appartenenza delle terre, aspiravano a porre in essere un diverso ordine, sia pure in un contesto socio-economico ben lontano da quello investigato a suo tempo da Grossi.

E non meno significativo, ancora una volta alla luce proprio della lezione storica di Grossi, è che lo sbocco definitivo al conflitto tra proprietà e impresa nei rapporti agrari sia venuto a comporsi nell'Italia della fine del Novecento, sia pure in una forma indubbiamente contraddittoria²¹, nel momento stesso in cui l'intervento affidato alla sola legislazione statutale in materia di contratti agrari è stato abbandonato, in quanto privo di effettività, perché socialmente avvertito, a tacer d'altro, come prevaricatore e squilibrato, ed è stato sostituito da un altro orientato a favorire un ordine socialmente condiviso tornato a essere fondato dal basso, ossia sul ritorno in campo dell'autonomia delle singole parti negoziali, sia pure esercitata, in sede di conclusione dei contratti, con l'assistenza di strutture sindacali, rappresentative degli opposti interessi e quali forze sociali in grado di garantire l'adeguatezza economica e giuridica delle soluzioni volta a volta individuate dai contraenti privati.

²¹ A ben vedere, infatti, la legge n. 203 del 1982 sulla riforma dei contratti agrari da un lato ha costituito il punto più alto di arrivo del disegno legislativo diretto a fissare una disciplina inderogabile in materia di contratti agrari, conformandone rigidamente i contenuti normativi, dall'altro ha compreso al suo interno un principio demolitore di tale disegno, prevedendo una norma, l'art. 45, che consente all'autonomia privata dei contraenti, purché assistiti nella conclusione del contratto da organizzazioni sindacali di categoria, di introdurre deroghe pattizie alla disciplina legale.

4. LA PROPRIETÀ, LE PROPRIETÀ E I DOMINI COLLETTIVI

Le considerazioni sin qui svolte permettono di cogliere il lucido disegno della ricerca medievistica avviata da Grossi nel 1963 sui contratti agrari, con particolare riguardo alla *locatio ad longum tempus*. L'analisi condotta in quella monografia aveva evidenziato che l'esperienza giuridica del diritto comune aveva messo in discussione la netta contrapposizione tra situazioni giuridiche reali e situazioni giuridiche personali aventi ad oggetto la terra: contrapposizione che, da essere immanente nella tradizione romanistica, sarebbe stata successivamente rigidamente sistematizzata nel moderno diritto codificato. A completamento di tale indagine, la successiva monografia di Grossi edita nel 1968, avente ad oggetto, quale corso di storia del diritto, "Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale", intese affrontare direttamente il tema della proprietà o più precisamente delle proprietà, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la terra. In questo caso, in continuità con quanto svolto nella prima monografia sulla *Locatio*, la riflessione intese esplorare, analiticamente, la distanza tra il modello assolutistico di proprietà, di tradizione romanistica e poi dogmaticamente rielaborato dalla pandettistica tedesca dell'Ottocento, e la visione pluralistica in ordine alle situazioni reali insistente su un medesimo bene fondiario propria dell'esperienza del diritto comune e, dunque, della vitalità concreta che, in quella esperienza, registrò la compresenza del dominio diretto e di quello utile. Visione pluralistica, è il caso di osservarlo, che tuttora è singolarmente presente e operante alla base della moderna disciplina della *common law* anglosassone e che ha trovato un nuovo ambito operativo nell'esperienza giuridica riguardante oggi l'area dell'immateriale, vale a dire l'attuale fonte principale di ricchezza rispetto a quella assicurata dalle risorse naturali del pianeta.

Preceduta da una articolata analisi circa il progressivo strutturarsi della cultura materiale alla luce della crisi del mondo classico, la riflessione di Grossi sulle situazioni reali in epoca medioevale si indirizzò innanzitutto a cogliere le peculiarità del modello "proprietario" presente nel Medioevo tutto concreto e concentrato sul profilo economico, e dunque ben lontano, a proposito dell'assolutezza, sia dal significato politico che questa aveva avuto nella esperienza del *dominium* romano, sia da quello ideologico alla base dell'elaborazione pandettistica dell'Ottocento, all'insegna, in questo ultimo caso, di un primato esclusivo dell'individualismo moderno.

Dall'altro, l'indagine pose in rassegna la pluralità delle situazioni giuridiche reali riflettenti la peculiarità della struttura sociale ed economica del sistema fondiario presente nella età medioevale «nel quale al *dominium* come apparte-

nenza spettava un ben miserevole ruolo»²²: esperienza in cui i contratti agrari, oltre a rispondere a una esigenza di sostentamento per gli operatori agricoli, avevano come finalità prevalente quella di «rendere fruttifero un fondo sterile», ossia di migliorarlo. Come osserva Grossi, «Precaria, livello, pastinato, enfiteusi, parzionaria sono tutti costruiti come rapporti miglioratizi», tendenzialmente di significativa durata e come tali tendenti a divenire «schemi negoziali traslativi di “un jus in re” o comunque a “realizzarsi” il qualche modo»²³.

In particolare, accanto alla stessa *locatio ad longum tempus* l'attenzione dello studioso si soffermò sull'enfiteusi, ossia quel singolare istituto che, negletto e trascurato dalla codificazione napoleonica e italiana del 1865, doveva rinvenire una nuova vitale stagione nell'esperienza giuridica italiana, nella seconda metà dell'Ottocento, sino a conseguire una piena rilegittimazione nel codice civile del 1942, quale strumento per favorire il recupero allo sviluppo agricolo delle terre marginali, ovvero per guidare, nei processi di colonizzazione delle terre, la formazione di piccole strutture aziendali, sulla scia dell'opportuno recupero di un istituto profondamente innervato nella secolare storia dell'agricoltura italiana.

In quella monografia, Grossi poneva la basi di una riflessione sulla proprietà e sulle proprietà che avrebbe continuato a sviluppare e arricchire per tutta la sua successiva lunga vita di studioso²⁴, nella prospettiva pur sempre di approfondire e svelare, in tutte le sue implicazioni, la mitologia di un istituto, quello della proprietà assoluta, che nella lettura della modernità codicistica era stato elevato a modello significativo del primato della volontà dell'*homo oeconomicus*, guidato esclusivamente dalle sue pulsioni egoistiche. Modello totalmente diverso da quello plurale e articolato emerso nel medioevo²⁵.

²² Così, nel ripercorrere la sua monografia sulla situazioni reali, GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nell'inaugurazione dell'età nuova*, in *Quaderni fiorentini*, 1972, p. 292.

²³ Così GROSSI, *Le situazioni reali*, cit., pp. 112-113.

²⁴ Una parabola della riflessione dello studioso, prospettata anche in chiave autobiografica, si rinviene in GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata, 2019.

²⁵ Sulla contrapposizione dei modelli, si v. l'efficacissima sintesi offerta da GROSSI, voce *Proprietà (dir. interm.)* in *Enc. del diritto*, vol. xxvii, Giuffrè ed., Milano, 1988, pp. 226ss, in part. 245-246, secondo cui «Quanto l'ordinamento medievale – unitariamente nel primo e nel secondo Medioevo, nella officina degli empirici che non aveva avuto smentite ed era anzi stata avvalorata dalla riflessione dei dottori – aveva tentato di costruire un sistema oggettivo di proprietà, costruendolo dalle cose e sulla cose, riproduttore fedele della trama complessa delle cose, tanto l'ordine nascente dall'età nuova si volge in direzione opposta, tutto teso a scardinare le figure giuridiche dal reale in una disperata ricerca di autonomia. Le vecchie proprietà erano “nel reale”, scritte in esso e in esso lette e trascritte con umiltà; il nuovo troverà nel reale soltanto una manifestazione esterna, un campo di azione efficace per ciò che potenzialmente già esiste all'interno del soggetto e che chiede soltanto di esprimersi e di concretarsi».

È nel quadro della sua attenzione per le singolari modalità con le quali si è manifestato lungo il Medioevo e nell'economia premoderna il rapporto tra gli uomini e le cose, a partire dalla terra, con il primato del valori di uso rispetto a quello di scambio, che, a coronamento di una costante attenzione per il tema della proprietà, a quasi dieci anni di distanza dalla monografia sulle situazioni reali, Grossi pubblicò uno straordinario contributo su un'altra singolare quanto fondamentale forma di godimento delle terre presente nel Medioevo, del tutto strutturalmente contrapposta al modello individualistico affermatosi nella modernità e, però, al tempo stesso, sopravvissuta nel passaggio epocale dal premoderno al moderno. Ci si riferisce alla monografia su *Un altro modo di possedere* edita nel 1977. Essa, a tacer d'altro, ha avuto il merito fondamentale di restituire piena dignità non solo scientifica alla problematica giuridica ed economica delle proprietà collettive, dei domini collettivi e degli usi civici, a lungo considerati come corpi morti, del tutto estranei al *mainstream* riguardante la proprietà moderna individuale. Al tempo stesso, ha rappresentato un contributo storiografico di indubbio rilievo sulla cultura giuridica che, nel corso dell'Ottocento, si è occupata della proprietà, subendo il fascino del solo modello elaborato sui fondamenti del diritto romano.

Non è possibile nell'economia della presente riflessione approfondire il contributo che questa monografia ha registrato anche e non solo a livello europeo nella riscoperta di un tema di straordinario rilievo. Tema peraltro rivelatosi oggi di particolare attualità, posto che non vi è riflessione sui beni comuni, ossia sulla nuova categoria di beni collettivi, sottratti alla fruizione esclusiva individuale e alla logica del mercato, che non debba confrontarsi con la ricerca storica di Grossi ora sinteticamente evocata. Tema, quello delle proprietà collettive, sul quale Grossi è intervenuto anche con grande sapienza di giurista attivo, in particolare nella autorevole veste di giudice e presidente della Corte costituzionale, contribuendo a rafforzare la salvaguardia delle terre civiche nella prospettiva ambientalistica²⁶.

5. UNO SGUARDO AL FUTURO

A conclusione di questa sintetica illustrazione del contributo scientifico fornito da Grossi nel suo lungo magistero accademico, illustrazione riguardante

²⁶ Sul punto ci permettiamo il rinvio al nostro saggio, *I "beni collettivi" dal pre-moderno al post-moderno* in *Archivio Bolla-Scialoja* 2, Università di Trento, 2018 nonché in E. CRISTIANI, A. DI LAURO, E. SIRSI, *Agricoltura e costituzione. Una costituzione per l'agricoltura*, Pisa University Press, Pisa, 2019, pp. 123ss.

però soltanto la specifica limitata area dei suoi amplissimi interessi di studio e di ricerca destinata alla proprietà della terra e ai contratti agrari, non si può non alzare lo sguardo sulla complessiva intera opera scientifica di Grossi. Ciò, a partire, innanzitutto, dalla riuscita scommessa di aprire, con tutta la sua autorevolissima scuola e l'iniziativa culturale dei *Quaderni fiorentini*, tra le più importanti se non la più importante della seconda metà del Novecento europeo, un proficuo dialogo tra storici del diritto e giuristi positivi. Non vi è area del diritto in cui Grossi abbia mancato di fornire contributi che hanno stimolato e arricchito la riflessione dei giuristi positivi, a loro volta indotti, con maggiore consapevolezza critica, grazie alle sue riflessioni, a collocare nel tempo e nello spazio le loro costruzioni e i loro strumenti concettuali in modo da sfuggire da un arido concettualismo.

Al tempo stesso, senza mai abdicare dalla sua specifica competenza di storico, Grossi non si è limitato soltanto a studiare il passato medioevale e più in generale il mondo premoderno. Con tutta la sua curiosità culturale e la ricchezza del suo sapere si è confrontato, a viso aperto, con la cultura giuridica europea dell'Ottocento e del Novecento a partire da quella italiana²⁷. Le sue molteplici indagini hanno messo a nudo le strutture portanti, prima del moderno assolutismo giuridico, caratterizzato dalla atrofizzazione delle fonti del diritto, poi del più recente costituzionalismo con il quale «la positività del diritto non può più coincidere con la *statualità*»²⁸, sino a cogliere, con lucidità

²⁷ A questo ultimo riguardo si considerino tra l'altro i lucidi affreschi della cultura giuridica italiana presenti in alcuni suoi contributi monografici, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè ed., Milano, 2000; *La cultura del civilista italiano: un profilo storico*, Giuffrè ed., Milano, 2002 e *Il diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno*, Giuffrè ed., Milano, 2021.

²⁸ In questi termini GROSSI, *Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno*, in «Riv. int. fil. del diritto», 2018, pp. 251ss, in part. 260 il quale, alla luce proprio del costituzionalismo moderno e della sua diretta esperienza di giudice costituzionale, attenua e riduce le sue tradizionali riserve nei confronti della legislazione, quale espressione di un prevaricante intervento autoritario che sacrifica e conforma le dinamiche proprie dell'ordine sociale: riserve che Grossi aveva manifestato in generale anche nei confronti delle «Carte» ritenendo che la riduzione del diritto nelle Carte «è anche una suprema illusione, da cogliere all'insegna di un atteggiamento duplice, ottimistico e pessimistico insieme. Esprime la fiducia di poter fissare – magari per sempre – il divenire giuridico. Esprime la sfiducia nella formazione spontanea del diritto, con la conseguente esigenza di un suo controllo da parte della “politica”, se non – addirittura – di una sua monopolizzazione da parte dello Stato» (GROSSI, *Le molte vite del Giacobinismo giuridico (ovvero: la «Carta di Nizza», il progetto di «Costituzione Europea», e le insoddisfazioni di uno storico del diritto)*, in «Jus», 2003, pp. 405ss, in part. 413. In particolare, a proposito della Costituzione italiana del 1948, Grossi non ha mancato di evidenziare che nella nostra Carta «si dà un rilievo grande alla legge e alla sua produzione, ma ci si guarda bene dal ridurre il diritto a un insieme di leggi, essendo – al contrario – sommamente chiaro il nesso diritto/società con una impostazione apertamente pluralistica: la Repubblica custodisce, per di più, nel suo seno una pluralità di ordinamenti giuridici, il primo dei quali, ovviamente immancabile e prevalente, è lo Stato» (così GROSSI, *Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno*, loc. cit.).

e serenità propria dello storico, la parabola discendente della modernità a sua volta da lui percorsa con penetranti indagini sui giuristi più prestigiosi che hanno contribuito nel tempo all'edificazione della scienza giuridica.

Secondo Grossi, la globalizzazione dell'economia da un lato appare segnare, in una prospettiva di lungo periodo, il declino della vicenda storica della statualità moderna, dall'altro contribuisce ad arricchire di nuova linfa il sentiero segnato sia dal rinnovato moltiplicarsi delle fonti del diritto sia, al tempo stesso, dal pluralismo degli ordinamenti giuridici accentuato peraltro dalla multietnicità delle società pos-moderne: il tutto, alla ricerca di un nuovo ordine anche a livello planetario che ponga fine, come sempre è avvenuto nella storia, a stagioni caotiche come quella in cui siamo oggi immersi e che riesca almeno a ridimensionare la *piramide di potere tra i paesi* e quella *tra gli individui*²⁹ che tuttora persistono.

È in questa linea, consapevole del delicato e turbolento quadro in cui oggi viviamo e nel quale la «ritrovata fattualità»³⁰ del diritto prevale sui valori della certezza e della prevedibilità, esaltati dalla modernità, che può, a mio avviso, spiegarsi come nei suoi ultimi contributi Grossi abbia attribuito innanzitutto, se non fondamentalmente, alla giurisprudenza in senso stretto, più che ai «dottori», il compito di provvedere a una nuova «*invenzione del diritto*»³¹, ossia ad assicurare con i suoi interventi, per quanto puntiformi, la prosecuzione della vita del diritto, nell'accezione nobile che sempre a esso vi ha dato Paolo in tutta la sua vita di uomo, di giurista, di maestro.

RIASSUNTO

La relazione intende analizzare i principali contributi medievistici di Paolo Grossi in materia di contratti agrari e situazioni reali con i quali prese avvio il suo percorso di studi. Al tempo stesso, intende evidenziare come in tali studi, fondamentali per comprendere il diritto agrario premoderno e, più in generale, i caratteri del diritto comune europeo, siano contenuti lucidamente i paradigmi metodologici e valoriali ai quali Grossi resterà sempre fedele e coerente in tutta la sua successiva ampia ricerca da giurista, storico del diritto, dedicata sia all'esperienza giuridica dell'Ottocento e del Novecento, sia a quella della società post-moderna.

²⁹ L'espressione è di V. VALLI, *Riflessioni sull'economia. Per uno sviluppo inclusivo e sostenibile*, in «Moneta e credito», 2021, pp. 301ss, in part. 330.

³⁰ Così GROSSI, *Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno*, cit., p. 258.

³¹ È questo il titolo del suo contributo edito nel 2017 da Laterza.

ABSTRACT

The report aims to analyze the main contributions on medieval law of Paolo Grossi in the field of agrarian contracts and the various forms of real estate property with which he began his studies. At the same time, it aims to highlight how these studies, fundamental for understanding pre-modern agricultural law and, more generally, the characteristics of the european *jus commune*, clearly contain the methodological and value paradigms to which Grossi will always remain faithful and consistent throughout his subsequent extensive research as a jurist, historian of law, dedicated both to the legal experience of the nineteenth and twentieth centuries, and to that of post-modern society.